

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	73i
del:	2021-09-07
autore:	Andrea Tinti

A tutti i soggetti con partita IVA

Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche del 2° trim. 2021 - controllo importi entro il 10.09.2021 - scadenza pagamento entro il 30.9.2021

Come noto¹ sono previsti determinati termini per il pagamento² dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Le disposizioni prevedono che dal portale dell'Agenzia delle Entrate:

- è possibile pagare l'imposta di bollo mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA;
- **oppure** che il pagamento avvenga tramite F24³ già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

L'imposta di bollo viene calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, quindi, tenendo conto dell'imposta di bollo indicata nell'apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica.

1 Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1.1 Termini di versamento

L'imposta di bollo dovuta per il **secondo trimestre del 2021** deve essere versata entro il **30 settembre 2021**.

Ciò in quanto come noto⁴ a decorrere dal 1.1.2021 l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuta entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo⁵. Il versamento dell'imposta dovuta sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo. Vedasi anche la **tabella sui termini di pagamento al successivo punto 3** della presente circolare.

In data 15 luglio 2021 sono stati pubblicati⁶ dall'Agenzia delle Entrate nell'apposita sezione nel portale "Fatture e corrispettivi" del contribuente due elenchi delle fatture elettroniche trasmesse nel secondo trimestre 2021: l'elenco "A" contiene le fatture elettroniche del trimestre che già recano l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'elenco "B" contiene le fatture elettroniche che non riportavano originariamente l'indicazione del tributo, pur essendo soggette allo stesso. Quest'ultimo elenco ("B") è modificabile e integrabile dal contribuente

1 vedasi anche la nostra ultima circolare n. 44/2021 in merito

2 Decreto Ministeriale del 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 7.1.2019 che ha sostituito l'articolo 6, comma 2 del DM 17 giugno 2014

3 ex art. 6 del DM 17 giugno 2014

4 Vedasi nostra circolare n. 3/2021

5 Art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, modificato dal DM 4.12.2020

6 Come previsto dal provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021 e dal DM 4.12.2020

entro il 30 aprile 2021 (vedasi maggiori informazioni in merito al punto 2).

1.1.1 Semplificazioni per il pagamento:

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'imposta dovuta non superi € 250, sono previste le seguenti semplificazioni⁷:

- qualora l'importo dell'imposta dovuta per il **primo trimestre** sia **inferiore ad € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il **secondo** trimestre solare dell'anno di riferimento (30 settembre);
- qualora l'importo dell'imposta dovuta per il **primo e secondo trimestre** sia **inferiore ad € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il **terzo** trimestre solare dell'anno di riferimento (30 novembre).

Nulla cambia invece per le liquidazioni del terzo e quarto trimestre solare dell'anno, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.

1.2 Modalità operative per il pagamento dell'imposta di bollo

È prevista un'apposita sezione nel portale "**Fatture e corrispettivi**" per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

La sezione si trova al seguente percorso: *fatture e corrispettivi / consultazione / fatture elettroniche ed altri dati IVA / fatture elettroniche (nella cartella "Home consultazioni") / pagamento imposta di bollo.*

Il sistema consente la visualizzazione i **dettagli dell'imposta di bollo dovuta** in relazione al trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi ed il totale dell'imposta calcolata.

È anche possibile **modificare** manualmente il numero dei documenti proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al ricalcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente. La funzionalità consente di rimediare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file delle fatture elettroniche.

Pro memoria:

in fase di compilazione della fattura elettronica il blocco "DatiBollo" deve essere compilato come segue:

- nel campo "BolloVirtuale" va inserito il valore "SI";
- e nel campo "importo Bollo" va inserito il valore 2,00, ovvero l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta.

Ciò indipendentemente dal fatto che l'imposta venga riaddebitata al cliente o meno.

Dal 1° ottobre 2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo "Bollo virtuale" per indicare l'assolvimento dell'imposta anche senza riportare l'importo del bollo⁸.

Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento **mediante addebito su conto corrente bancario** o tramite "**F24**".

1.2.1 Come il sistema calcola l'imposta di bollo dovuta

Si precisa che per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti **fatture B2B e B2C**, per le quali la data di **consegna** (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta *nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione* (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta *nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre.*

Per esempio se una fattura è stata inviata a SdI il 20 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il primo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del primo trimestre; se una fattura è stata inviata a SdI il 27 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di con-

⁷ Decreto Ministeriale 23 del 06.04.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 il 08.04.2020

⁸ Cfr. le nuove specifiche tecniche: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-20/04/2020>

segna successiva al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il secondo trimestre.

Per le fatture **B2G** (fatt. elettr. a enti pubblici) devono invece, ai fini del calcolo, essere soddisfatte altre condizioni descritte nella sezione "Assistenza online" del portale "fatture e corrispettivi" della stessa⁹, alla quale poi si accede seguendo il seguente percorso: *Home / Cosa puoi fare / Flusso operativo "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA" / Consultare le tue Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo / Pagamento imposta di bollo - Ricerca ed Elenco*¹⁰.

1.2.2 Pagamento mediante addebito su conto corrente bancario

Scegliendo tale modalità di pagamento sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

1.2.3 Pagamento mediante "F24"

In alternativa all'addebito sul conto corrente bancario, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema. A tal fine sono stati istituiti¹¹ i **codici tributo** per il pagamento dell'imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza:

- "2521" per il primo trimestre;
- "2522" per il secondo trimestre;
- "2523" per il terzo trimestre;
- "2524" per il quarto trimestre;
- "2525" per il versamento di eventuali sanzioni;
- "2526" per gli eventuali interessi.

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario"; nella colonna "Importi a debito versati" vanno indicati gli importi dovuti e nella colonna "anno di riferimento" va inserito l'anno cui il versamento si riferisce.

1.3 Deleghe al nostro Studio

1.3.1 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica F24

Per i clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo noi tempestivamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'imposta di bollo in questione in modo che l'addebito dell'importo dovuto venga effettuato il giorno della scadenza sul conto corrente bancario indicato.

1.3.2 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi"

Ai clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" **ma non per la trasmissione telematica degli F24** il nostro studio trasmetterà il modello F24 precompilato, per il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai punti precedenti, salvo diverso accordo da comunicarci in tempo utile.

⁹ come anticipato dalla stessa agenzia nel suo comunicato stampa del 11 aprile 2019

¹⁰ https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElett.asp?St=66,E=000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=RefPagamento_imposta_di_bollo_Ricerca

¹¹ con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 019

2 Integrazione automatica delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle Entrate dal 1.1.2021

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procederà, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta¹².

2.1 Elenchi "A" e "B"

Entro il giorno **15 del primo mese successivo** al trimestre nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate sono resi disponibili al cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, i seguenti due elenchi:

- il primo, denominato "**Elenco A**", non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano già l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- il secondo, denominato "**Elenco B**", modificabile e integrabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall'1.1.2021, che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo **pur risultando dovuta** sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

2.2 Modifiche dei dati proposti (Elenco "B")

Il cedente o prestatore o l'intermediario delegato possono modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate nell'Elenco B (procedendo¹³ all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B) laddove ritengano che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo. È possibile inoltre integrare l'Elenco B, inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non "intercettate" dall'Agenzia delle Entrate) per le quali il cedente o prestatore o l'intermediario delegato si accorgono di non aver indicato l'imposta di bollo seppur dovuta.

Dal punto di vista operativo, **le modifiche** all'elenco "B" possono essere effettuate:

- **in modalità puntuale**, operando direttamente dall'area riservata "fatture e corrispettivi" sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- **in modalità massiva**, utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato¹⁴.

Tali modifiche/integrazioni possono essere effettuate **entro l'ultimo giorno del primo mese successivo** alla chiusura del trimestre, alla **variazione dei dati comunicati**. Con riferimento al **secondo trimestre**, la variazione dati può essere effettuata entro il **10 settembre** dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato, gli elenchi proposti dall'Agenzia si intendono confermati¹⁵.

2.3 Definitività delle liste

L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno **15 del secondo mese successivo** alla chiusura del trimestre, nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle

¹² DM 4.12.2020 (G.U. 19.12.2020, n. 314)

¹³ Punto 3.1 del Provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021

¹⁴ secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al Provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021

¹⁵ Art. 6, DM 17.6.2021 modificato dal DM 4.12.2020 e Prov. n. 34958 del 4 febbraio 2021

fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

2.4 Insufficiente pagamento e sanzioni

In caso di omesso o insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente **comunicazione elettronica** al domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite il proprio intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:

- può fornire chiarimenti, anche tramite i servizi online dell'Agenzia;
- effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato¹⁶.

Per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell'imposta di bollo¹⁷.

3 Riepilogo dei termini di integrazione-variazione-pagamento

Sulla base delle indicazioni riportate nei punti precedenti si ricava la seguente tabella in merito ai termini di integrazione-variazione dei dati e di pagamento degli importi:

Periodo di riferimento	Termine integrazione (Ag. Entrate)	Termine variazione dati	Termine comunicazione importo definitivo (Ag. Entrate)	Termini di pagamento	Codici tributo
IV trimestre 2020	----	----	----	20.01.2021	2524
I trimestre 2021	15.04.2021	30.4.2021	15.05.2021	31.05.2021 (*)(**)	2521
II trimestre 2021	15.07.2021	10.09.2021	20.09.2021	30.09.2021 (**)	2522
III trimestre 2021	15.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	30.11.2021	2523
IV trimestre 2021	15.01.2022	31.01.2022	15.02.2022	28.02.2022	2524

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.

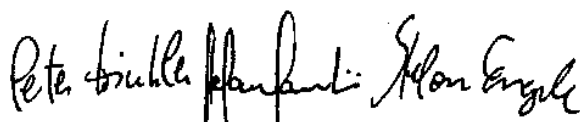
(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.11.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



16 In merito al regime sanzionatorio applicabile si rammenta che con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia ha chiarito che, fermo restando ai sensi del art. 13, c. 1 Dlgs n. 471/1997 la sanzione applicabile è pari: al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto; al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto; all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto; con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione

17 DPR n. 642/1972